

REGOLAMENTO DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 21/3/2012)

Articolo 1

Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale

- 1) Nell'ambito del Comune di San Gimignano è istituito il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di San Gimignano, di seguito denominato "Garante".
- 2) Il ruolo e le mansioni del Garante previste dal presente atto potranno essere espletate, da parte del Comune di San Gimignano, singolarmente e/o con strumenti di gestione associata o congiunta con altri comuni.

Articolo 2

Nomina e durata

- 1) Il Sindaco nomina il Garante scegliendo fra persone di indiscusso prestigio o comprovata professionalità nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, o delle attività sociali negli Istituti di Prevenzione e Pena e nei Centri di Servizio Sociale o in altri enti o organismi similari.
- 2) Il Garante resta in carica 5 anni e opera in regime di *prorogatio* secondo quanto dispongono le vigenti norme in materia. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.
- 3) Il Garante è revocato dal Sindaco quando riporti talune delle condanne previste dall'art. 58, comma 1 del T.U.E.L. Il Garante può essere altresì revocato, anche su richiesta del Consiglio Comunale, per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni o gravi inadempimenti nei compiti affidati.
- 4) Il Garante è un organo monocratico. L'incarico è incompatibile con l'esercizio di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della sicurezza pubblica. E' esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali.

Articolo 3

Compiti del Garante

- 1) Il Garante:
 - a. promuove, con contestuali funzioni d'osservazione e vigilanza indiretta, l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento, maggiorenni o minorenni, residenti, domiciliate o dimoranti nel territorio del Comune, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;
 - b. promuove iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e dell'umanizzazione della pena detentiva;
 - c. promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici competenti nel settore per l'esercizio dei compiti di cui alla lett. a. ;
 - d. rispetto a possibili segnalazioni che giungano, anche in via informale, alla sua attenzione e riguardino violazione di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale, il Garante si rivolge alle autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni; segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all'esercizio di diritti riconosciuti ma non adeguatamente tutelati ed al rispetto di garanzie la cui applicazione risulti sospesa, contrastata o ritardata nei fatti;

- e. promuove con gli Istituti di Pena, gli Organi e gli Uffici competenti al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile e con tutte le altre pubbliche amministrazioni interessate dei protocolli d'intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite guidate ai luoghi di detenzione

Articolo 4

Relazione agli Organi del Comune

- 1) Il Garante riferisce al Sindaco, al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale, per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'art. 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno, presentando apposita relazione annuale.
- 2) Il Garante, almeno una volta l'anno, riferisce agli Organismi cittadini per i problemi penitenziari, alle Associazioni maggiormente rappresentative dei detenuti ed alle Associazioni del terzo settore impegnate nell'ambito dell'esecuzione penale, tenendo conto delle osservazioni da questi ricevute.

Articolo 5

Entrata in vigore

- 1) Il presente atto entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale o da diversa data da questi individuata.

Articolo 6

Norma finale

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.